

## L'IRRETROATTIVITÀ DI UNA LEGGE

→ LA LEGGE SI applica SOLO AI COMPORAMENTI SUCCESSIVI  
ALLA SUA ENTRATA IN VIGORE E NON AI COMPORAMENTI  
PRECEDENTI

→ QUINDI SI DICE CHE È IRRETROATTIVA, CIÒÈ PRODUCE EFFETTI  
SOLO SU FATTI COMMESSI DOPO LA SUA ENTRATA IN VIGORE  
(CIÒÈ DOPO I 15 GIORNI DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE)

→ AD ESEMPIO: SE TIZIO HA COMMESSO UNA RAPINA E TANTRE HA LUOGO  
IL PROCESSO CAMBIA LA LEGGE CHE PREVEDE 10 ANNI DI RECLUSIONE  
PER LA RAPINA, PORTANDO GLI ANNI DI RECLUSIONE A 12, NON SI  
APPLICHERÀ A TIZIO LA NUOVA LEGGE, IN QUANTO HA COMMESSO LA RAPINA  
PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.

FA ECCEZIONE ALLA IRRETROATTIVITÀ IL CASO IN CUI LA LEGGE È PIÙ FAVOREVOLE  
AL REO DI UN PROCESSO PENALE.

SE LA NUOVA LEGGE ABBASSA LA PENA A 8 ANNI, SI APPLICHERÀ A TIZIO ANCHE  
SE HA COMMESSO IL REATO PRIMA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE.